

Destinatari: Studenti – Genitori - Docenti
Docenti

Oggetto: precisazioni sulle modalità di insegnamento dell’Educazione Civica
(Legge 92/2019).

SI ricorda che le finalità dell’Educazione Civica sono quelle di “contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”, e “di sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”.

Di seguito alcune caratteristiche che vanno considerate:

- trattasi di insegnamento trasversale;
- l’orario non può essere inferiore a 33 ore annue (dunque è possibile svolgere più di 33 ore) da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti;
- nelle scuole secondarie di secondo grado è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
- va individuato un docente Coordinatore di Educazione Civica;
- va valutata con proposta di voto espressa in decimi, una volta acquisiti elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento;
- vanno individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento (lavoro affidato alla Commissione PTOF);
- le tematiche sono le seguenti:
 - a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
 - b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
 - c) educazione alla cittadinanza digitale;
 - d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
 - e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile;

i) educazione alla cittadinanza digitale.

“Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.”

VALUTAZIONE:

➤ in linea teorica, nelle linee guida è scritto che “*in sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.*”

➤ Poiché anche il docente IRC fa parte del Consiglio di Classe ed allo stesso può essere affidato l’insegnamento (anche se, come specificato in collegio docenti, le ore svolte non possono concorrere al raggiungimento del numero minimo di 33), il Coordinatore di Educazione Civica acquisirà da costui gli opportuni elementi conoscitivi. In nessuna parte della suddetta norma è espresso il concetto che, dato che IRC non concorre alle 33 ore curricolari, il docente non abbia diritto a fornire gli elementi conoscitivi: li consegnerà al CdC per i soli studenti che frequenteranno l’attività (extra le 33 ore curricolari).

➤ all’atto pratico, è da rilevare che la valutazione operata dal docente di IRC è espressa in giudizio (cfr DPR 122/2009, art. 2, comma 4: *la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121*). Dato che nelle intenzioni del legislatore non si è ritenuto opportuno che la valutazione di IRC venisse equiparata nella forma a quella delle altre materie/discipline (ovvero con voto numerico in decimi) non avrebbe alcun senso dunque operare in siffatta maniera, creando cioè una fittizia “tabella di conversione” da voto espresso in giudizio a voto numerico, al fine di poter quindi redigere una seppur mera media aritmetica, come proposta iniziale di riferimento per il voto per Educazione Civica.

Per questi motivi, il Coordinatore di Educazione Civica da un lato acquisirà per tempo (nella fase precedente gli scrutini) gli elementi conoscitivi (*in voti numerici*) provenienti dai colleghi cui è stato affidato l'incarico di trattare l'Educazione, preparando una media aritmetica, giusto per definire il punto di partenza (voto proposto) circa la valutazione; dall'altro, chiederà, in sede di scrutinio, al collega di IRC di fornirgli i relativi elementi di valutazione (*espressi in giudizio*)¹.

In ogni caso, dato che la legge impone una valutazione numerica² e non essendo possibile operare una media tra voto e giudizio, il voto finale deriverà dalla media aritmetica dei docenti, tenuto conto del parere del docente IRC.

Cordiali saluti.

Circolare n.

Data: 21 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Papale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993

1

Si rammenta che, ad integrazione della valutazione espressa (in decimi o per giudizi) possono essere fornite eventuali annotazioni che possono contribuire a determinare il voto finale.

2

Legge 92 del 2019, art. 2, comma 6.